

Sono ammalati:

Bertarelli.
Campi Emilio.
De Giorgio.
Fani.
Galletti — Giuliani.
Leone — Lucchini Angelo.
Malvezzi.
Valeri.

Discussione del disegno di legge relativo alle decime ed altre prestazioni fondiarie.

PRESIDENTE. Lasciamo le urne aperte e procederemo oltre nell'ordine del giorno, il quale reca: la discussione del disegno di legge sulle decime ed altre prestazioni fondiarie.

Credo sia inutile dar lettura del disegno di legge già noto da tempo.

La discussione generale è aperta su questo disegno di legge (V. *Stampato* n. 43-A).

La facoltà di parlare spetta all'onorevole Cornaggia.

CORNAGGIA. Il disegno di legge, che sta davanti al Parlamento, ha per obiettivo di chiarire la legge del 1887 sulle decime, sulla loro commutazione e sulla loro abolizione, ma in realtà non è esagerazione il dire che esso la modifica sostanzialmente e le dà una portata che era ben lontana dalle intenzioni del legislatore ed arriva a sopprimere quelle decime, che la legge del 1887 voleva conservate o semplicemente commutate.

Sono noti i precedenti. La legge del 1887 preoccupandosi di liberare la proprietà fondiaria da tutte le decime ed altre prestazioni consimili, le ha distinte in due grandi categorie: quelle che, a suo giudizio, rappresentavano semplici oneri di coscienza e corrispondevano a somministrazioni di sacramenti, o ad altre prestazioni consimili, e quelle che invece rappresentavano un semplice rapporto patrimoniale.

Per le prime (decime *sacramentali*) stabiliva l'abolizione, salvi i diritti di coloro che al presente ne sono investiti, e salvi gli ulteriori provvedimenti del Fondo per il culto; per le altre (decime *domenicali* o *patrimoniali*) stabiliva la semplice commutazione in un canone annuo fisso. La legge del 1887 dichiarava infatti abolite le decime ed altre prestazioni sotto qualsiasi denominazione ed in qualunque modo corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti e per altri servizi spi-

rituali ai vescovi, ai ministri del culto, alle fabbricerie ecc. Ora è evidente che condizione esplicita ed essenziale perchè la decima fosse abolita era che essa fosse una decima sacramentale e cioè che avesse per corrispettivo una determinata prestazione di culto, l'amministrazione dei sacramenti od altro. Ma la legge non stabiliva a questo proposito alcuna presunzione; ammetteva ugualmente ed onestamente tutte le prove che potessero far luce su questo argomento; e la giurisprudenza ebbe così a consolidarsi e ad ammettere a carico e dell'una parte e dell'altra l'onere della prova, a seconda che dal complesso delle circostanze la decima si appalesava piuttosto di indole sacramentale che di indole patrimoniale. Invece il presente disegno di legge dichiara senza altro che le decime corrisposte ai ministri del culto o agli enti morali aventi per scopo un servizio religioso, alle chiese, alle fabbricerie o ad altri simili corpi morali, corrisposte al presente, ovvero originariamente a queste persone, si presumono sacramentali agli effetti dell'articolo primo della legge 14 luglio 1887 cioè agli effetti della loro abolizione. E qui appunto cominciano a nascere le questioni.

Infatti il nuovo disegno di legge ora in discussione dice: *si presumono spirituali le decime e le altre prestazioni corrisposte, o che fossero originariamente*, ai vescovi, agli altri ministri del culto ecc. Qui dunque nasce la questione: anche se presentemente queste decime e prestazioni sono possedute da laici, da privati, sono esse soppresse?

Credo che ciò non sia nella intenzione dei proponenti di questa legge; ma la latitudine della dizione dell'articolo primo autorizza non solo il dubbio, ma anche la asserzione che le decime, le quali in origine appartennero ad enti morali religiosi e che per successivi trapassi, di cui abbiamo avuti anche recentissimi esempi, sieno passate nelle mani dei privati, debbano essere esse pure abolite, solamente per il fatto che originariamente hanno appartenuto a vescovi, a capitoli ecc.

Ma prescindendo da tale questione, noi vediamo che il disegno di legge sancisce la presunzione di spiritualità, e quindi l'abolizione, contro qualsiasi prova, se la decima non è esclusivamente patrimoniale. Ora qui noi possiamo fare un'altra osservazione; la legge riconosce che la decima è in parte domenicale, perchè ha ammesso che solo in parte è spirituale, e quindi in parte dev'essere anche domenicale, e per av-